



**PROVINCIA DI SONDRIO**  
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA  
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

---

**DECRETO N. 120**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore"
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente con ciascun ente l'opportunità di sospendere il prelievo nelle aree da esso gestite per la stagione venatoria successiva;

ATTESO CHE nel Comprensorio Alpino di Tirano sono stati effettuati sia i censimenti primaverili, sia gli accertamenti del successo riproduttivo della Coturnice;

VISTE le proposte formulate dal Comitato di gestione del Comprensorio Alpino di Tirano, con nota del 19 settembre 2020, in ordine ai piani di abbattimento stagionali per singola specie e per cacciatore e al carnere personale;

VISTE le valutazioni tecniche dell'Ufficio faunistico, da cui si evince che la Coturnice presenta una situazione leggermente migliore dello scorso anno, con un indice riproduttivo molto più elevato (3 juv/ad a fronte di 1,4 juv/ad nel 2020), e un ottimo completamento dei piani del 2019 (80%), oltre ad un buon indice riproduttivo nel carnere 2019 (2 juv/ad);

VISTA la nota n°2526 inviata a ISPRA in data 23 settembre 2020 in merito al Piano di prelievo della Coturnice e il relativo parere n°46034 del 9 ottobre 2020 che propone una sensibile riduzione del prelievo e ritenuto tuttavia corretto, in relazione al positivo andamento della specie nella corrente stagione, mantenere il piano di prelievo dello scorso anno, pari a 15 capi;

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

RITENUTO di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

## D E C R E T A

**1)** di determinare, per il Comprensorio Alpino di Tirano, nella corrente stagione venatoria, il numero massimo di **15 Coturnici** nel piano di abbattimento, nei limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93, e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina nel Comprensorio Alpino di Tirano a prelevare un numero massimo di **2 coturnici**, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere rispettivamente un massimo di **n°6 galliformi** per la specializzazione **Tipica Alpina**;

**2)** di individuare, per la caccia alla specie, il periodo **11 ottobre - 22 novembre 2020**, con la possibilità di eventuale prolungamento di tale periodo fino al 29 novembre, da valutare in base all'andamento dei prelievi;

**3)** di demandare al Comitato di gestione il **controllo di tutti i capi di Coturnice abbattuti**, che verrà attuato da uno o due tecnici laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione dei Comitati di Gestione, presso i punti di controllo appositamente individuati ed istituiti dal Comitato stesso.

4) Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Lì, 09/10/2020

IL DIRIGENTE  
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)